

REGOLAMENTO DELL' A.R.I. – ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D'ITALIA

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 20-02-2017.

Articolo 1

Il presente Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 25 par e) ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 16-02-2015 ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 par. b) dello Statuto dell'Associazione "ARI Associazione Restauratori d'Italia", costituisce l'unica normativa interna all'Associazione medesima e ha validità fino ad approvazione di modifiche secondo quanto previsto dai già citati art .21 e 25 dello Statuto. Il Regolamento non può essere in conflitto con quanto previsto nello Statuto.

Articolo 2

Lo scopo dell'"ARI Associazione Restauratori d'Italia", è quanto previsto e definito all'art.3 dello Statuto

SOCI

Articolo 3

Il numero degli Associati all'"ARI Associazione Restauratori d'Italia" è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che, come previsto dall'art. 6 dello Statuto, dimostrino di esercitare la professione e che siano in possesso dei requisiti di qualifica all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali, così come disposto dalla normativa italiana vigente.

Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore di beni Culturali da parte del Mibact, possono diventare soci coloro che dimostrano i requisiti previsti dall'art. 29 e/o dall'art. 182 del Dlgs 42/2004

- Possono diventare soci dell'Associazione i cittadini stranieri in possesso di requisiti equipollenti ai sensi di legge a quelli previsti al precedente punto del presente articolo.

- Possono altresì diventare soci i restauratori di Beni Culturali membri delle altre associazioni di E.C.C.O. ai sensi dell'art 6 dello statuto, se non in evidente contrasto con la legislazione nazionale italiana.

Gli appartenenti alle suddette categorie sono "soci ordinari" e sono gli unici con diritto di voto e sono tenuti al pagamento di una quota sociale.

E'prevista una categoria di "Associati Uditori" che non sono soggetti al pagamento di alcuna quota sociale e non hanno diritto di voto, ovvero cittadini italiani e stranieri che frequentano i corsi istituiti ai sensi del DM 87/2009. Gli Uditori saranno tenuti ad iscriversi annualmente per poter essere inseriti in un apposito registro ed a versare *una tantum* un minimo contributo amministrativo.

Articolo 4

Ammissione dei soci

I richiedenti sono tenuti a presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, corredandola di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 6 dello Statuto.

La domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente, deve essere datata e contenere la preventiva accettazione di tutte le norme contenute nello statuto, nel codice deontologico e nel presente regolamento nonché di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

Il Consiglio Direttivo, esamina l'istanza e la documentazione prodotta, verifica, su base documentale, le effettive competenze tecnico-professionali del richiedente nel settore del restauro e, qualora sussistano tutti i requisiti necessari, delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nella sua prima riunione ordinaria, l'ammissione del socio.

L'Assemblea ha facoltà di verificare che non vi siano motivi ostativi derivanti da azioni pregresse del richiedente in contrasto con i fini associativi ed eventualmente rigettarne la domanda. In caso di rigetto della domanda L'Assemblea, attraverso il Segretario, ha l'obbligo di riferire tramite comunicazione scritta all'interessato i motivi della decisione.

I soci iscritti, a seguito del pagamento della quota associativa, vengono inseriti in un Libro Soci dove sono riportati i dati anagrafici, indirizzo e recapiti. Il Libro Soci deve essere aggiornato periodicamente.

I soci iscritti possono essere inseriti in un elenco consultabile on line dove sono riportati i dati anagrafici, le modalità di esercizio della propria attività professionale, l'indirizzo mail, previa sottoscrizione di una liberatoria relativa alla privacy.

Articolo 5

Obblighi dei soci

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare ai lavori assembleari e alle votazioni.

Il socio che non presenti domanda di recesso ai sensi dell'art 12 dello Statuto entro il 31 gennaio è tenuto al pagamento della relativa quota annuale.

Qualora non abbia provveduto al versamento della quota annuale, cessa di far parte dell'Associazione e viene cancellato dal libro soci e dall'elenco on line.

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto, l'esclusione del socio è decisa insindacabilmente previo richiamo scritto del presidente, dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato e il Comitato dei Probi Viri in tale delibera, che deve essere approvata da due terzi dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti. In tal caso il socio decaduto dall'Associazione, per poter ricoprire nuovamente la qualifica di socio, ed essere reinserito nel libro soci dovrà ripresentare la domanda di ammissione e versare sia la quota d'iscrizione che quella relativa all'anno in corso.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la qualità di socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o radiazioni

Articolo 7

Decadenza

I soci cessano di far parte della Associazione per decadenza quando non abbiano provveduto al versamento della quota annuale. In tal caso il socio decaduto dalla Associazione, per poter ricoprire nuovamente la qualità di socio dovrà presentare di nuovo la domanda di iscrizione che seguirà il normale iter di ratifica

Articolo 8

Dimissioni

Il socio può, in qualunque momento, recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo, il recesso assume efficacia dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del consiglio,

Articolo 9

Radiazione

La radiazione di un socio è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato e il Comitato dei Probi Viri, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- situazioni o comportamenti addebitabili al socio idonei ad arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio al buon nome dell'Associazione e della categoria e, comunque ogni qualsiasi azione che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nella delibera di radiazione che, si precisa, deve essere approvata da i due terzi dei suoi membri, il consiglio provvede a individuare la decorrenza e la modalità per il regolamento dei rapporti pendenti.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo10

Sono organi della Associazione quelli indicati all'art 14 dello Statuto:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il comitato dei-Probi Viri

Articolo 11

Conflitto di interessi

Il Presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono trovarsi in conflitto d'interessi e pertanto non è in alcun caso-consentito:

- candidarsi a rivestire cariche sociali in A.R.I. a chi già riveste analogo incarico (Presidente, membro del Consiglio Direttivo) o partecipe a qualsivoglia organo dirigenziale in qualunque altro tipo di associazione di settore
- candidarsi a rivestire ruoli dirigenziali in qualunque altro tipo di associazione di settore a pena di decadenza dalla carica.

Eventuali deroghe potranno essere valutate caso per caso, autorizzate o revocate con esplicita delibera dall'Assemblea dei soci A.R.I. con votazione a scrutinio segreto.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Convocazione

L'assemblea è l'adunanza di tutti i soci. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto, vincolano i soci ancorché assenti o dissenzienti, nonché il Consiglio Direttivo che le fa proprie e ne persegue il conseguimento.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, di norma, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Le assemblee sono convocate nella sede della Associazione o altrove dal Consiglio Direttivo entro 15 gg. dalla data dell'Assemblea a mezzo postale e/o fax e/o e-mail, indicando giorno, ora, luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Bilancio viene inviato via e-mail anticipatamente o pubblicato in apposita sezione del sito dell'Associazione mentre gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, presso il Segretario dell'Associazione. I documenti preparatori relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno sono inviati via e-mail e/o disponibili sul sito dell'associazione.

Articolo 13

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare solo i soci che hanno versato la quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta anche via fax e/o mail, da altro socio, ancorché membro del consiglio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Il voto espresso con mezzo elettronico è individuale e connesso alle credenziali di accesso che devono essere conservate con diligenza e sotto la responsabilità dell'intestatario delle stesse.

Articolo 14

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il *quorum* deliberativo è in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati presenti votanti esclusi gli astenuti.

Per le delibere assunte con votazioni on line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti

Validità dell'Assemblea:

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti per la validità dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

Il Segretario redige il Verbale di Assemblea.

Svolgimento

I soci che accedono ai lavori assembleari si registrano, entro l'orario stabilito dall'O.d.G., presso la Segreteria organizzativa, consentendo la verifica delle presenze e dei requisiti per la validazione dell'assemblea e la definizione del *quorum*.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'Assemblea degli associati ovvero di loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, le eventuali contestazioni. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario

Il Presidente dell'Assemblea dà inizio ai lavori con lettura dell'Ordine del Giorno cui segue l'approvazione degli argomenti e la variazione eventuale dell'ordine temporale. Qualora venga richiesto l'inserimento di argomenti non previsti, tali modifiche sono sottoposte alla votazione dell'assemblea.

Si procede quindi con l'esame degli argomenti elencati.

Nel caso che sia prevista una voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. In questo caso si può stabilire che di tali argomenti, quelli che richiedono approfondimento e dibattito, nonché deliberazioni, vengano messi all'O.d.G. dell'Assemblea successiva.

Durante il dibattito, il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato, rispettando l'ordine di iscrizione, e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati.

Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il voto può essere espresso:

- per appello nominale
- per alzata di mano
- con scheda segreta

Per una più ampia partecipazione dei soci le deliberazioni dell'assemblea possono essere assunte anche mediante votazione on-line, svolta con tecnologie elettroniche ed informatiche atte a garantire la sicurezza nel conteggio delle preferenze e il rispetto delle norme della privacy.

Possano essere sottoposti a voto on line solo temi che siano stati già oggetto di dibattito e/o adeguato approfondimento.

In caso di votazioni on-line le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

Il pagamento della quota sociale, che dà diritto di partecipazione all'Assemblea e al voto, potrà avvenire anche in sede di registrazione pre-assembleare, In caso di votazione on line e/o laddove non fossero già attive le credenziali di voto, il pagamento della quota associativa dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data prevista per la votazione al fine consentire le procedure di accreditamento elettronico.

Deliberazioni

Viene redatto verbale scritto, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea e, se vi sono, dagli scrutatori.

Le deliberazioni adottate vengono comunicate attraverso il verbale indirizzato personalmente via e-mail a tutti i soci entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea a cui si riferisce.

I soci possono proporre eventuali revisioni al verbale, motivandole in maniera circostanziata, entro 15 giorni dal ricevimento. Dopo tale periodo il verbale si considera approvato e viene pubblicato in apposita sezione del sito web.

Articolo 15

Competenze

Le competenze dell'Assemblea Ordinaria sono quelle riportate all'art.16 dello Statuto.

Articolo 16

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il *quorum* deliberativo è in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

-Per delibere inerenti modifiche dello Statuto è necessaria la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto.

-Per delibere inerenti il cambiamento dello scopo sociale è comunque necessaria la presenza dei 2/3 degli aventi diritto.

-Per le delibere assunte con votazioni on line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti

- Per le delibere inerenti modifiche dello Statuto il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto e modifiche dello scopo sociale per le quali è necessario il voto dei 2/3 degli aventi diritto

- Lo scioglimento anticipato dell'associazione deve essere deliberato all'unanimità

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del quorum deliberativo.

Articolo 17

Competenze

Le competenze dell'Assemblea Straordinaria sono quelle riportate all'art.18 dello Statuto

La disciplina di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è la stessa prevista per l'Assemblea Ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea, cui possono aggiungersi da uno a tre di coadiutori scelti fra i soci in formazione

Compete al Segretario:

- Svolgere il lavoro dell'ufficio di segreteria, coadiuvando gli Organi dell'Associazione

- Verbalizzare le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione.
- Provvedere a tenere aggiornato il libro verbali dell'Associazione.

Compete al Tesoriere:

- Organizzare l'attività amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornate le registrazioni contabili e rendendole disponibili in qualsiasi momento ai controlli fiscali ed alla visione di ogni Associato che ne faccia richiesta
- Elaborare, o fare elaborare sotto la propria responsabilità, i Rendiconti Consuntivo e Preventivo
- Versare sul conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione tutte le somme ricevute dalla stessa
- Emettere mezzi di pagamento a nome e per conto dell'Associazione
- Rimborsare le spese deliberate ed opportunamente rendicontate dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Soci specificatamente delegati.

Articolo 19

Elezioni delle Cariche Sociali del Consiglio Direttivo

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti direttamente dall'assemblea.

Possono candidarsi i soci iscritti da almeno sessanta giorni e in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa

I candidati, entro 15 gg. dalla data della consultazione potranno presentare la loro candidatura anche sotto forma di lista, fermo restando che le preferenze verranno espresse per il singolo candidato, e avranno la possibilità di far conoscere ai Soci il proprio programma elettorale e/o il proprio cv, utilizzando una apposita scheda informativa scaricabile dal sito e/o inviata via e-mail, tramite la Segreteria Organizzativa.

Sempre attraverso la Segreteria Organizzativa potranno essere diffuse a tutti i soci osservazioni o commenti sugli indirizzi strategici generali e sui programmi operativi entro e non oltre i 10 gg. antecedenti la data delle elezioni. Il dibattito fra i candidati e/o i soci avrà formalmente termine all'inizio delle operazioni di voto.

I candidati e i soci potranno intervenire nel dibattito pre-elettorale anche utilizzando autonomamente canali diversi da quelli precedentemente previsti.

Costituiscono elettorato attivo tutti i soci effettivi.

All'inizio dell'apertura delle procedure di voto, l'Assemblea provvederà ad eleggere la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La Commissione Elettorale potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo in carica. In ogni caso il Presidente ed i membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all'elezione medesima.

La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare in maniera insindacabile, la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricata di effettuare le operazioni di spoglio.

Risulteranno eletti i candidati che supereranno la soglia dei cinque voti utili. In caso non si coprissero tutti i posti disponibili potrà essere effettuata una nuova votazione con abbassamento della soglia di sbarramento.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea conterrà l'indicazione di date ed orari di apertura e chiusura del seggio, nonché le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. In caso di votazione on-line le modalità di voto, di volta in volta definite, saranno comunicate ai soci in tempo utile per l'espletamento del voto stesso.

E' possibile esprimere un voto per il presidente ed ulteriori preferenze in numero pari alla metà arrotondata per difetto del numero dei membri da eleggere.

Subito dopo la chiusura del seggio avverranno le operazioni di spoglio da parte della Commissione Elettorale, quindi la proclamazione degli eletti cui seguirà la ratifica da parte dell'Assemblea.

Articolo 20

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte almeno di un terzo dei membri, come disposto dall'art. 20 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo postale e/o fax e/o e-mail con almeno 4 giorni di anticipo, ai componenti del Consiglio Direttivo. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di gravi necessità di natura logistico-organizzativa il Consiglio Direttivo può subire variazioni di data, orario o luogo. Tale evenienza deve essere comunicata entro 4 ore dall'ora originaria di convocazione tramite gli strumenti di cui al comma precedente o telefonicamente o a voce ad ogni componente del Consiglio Direttivo da parte del Presidente.

E' vietata al socio che riveste cariche sociali (Presidente, membro del Consiglio Direttivo), la partecipazione a qualsivoglia organo dirigenziale in qualunque altro tipo di associazione di restauratori, collaboratori restauratori o simili, pena la decadenza dalla carica, se non per mandato speciale o autorizzazione deliberati dall'Assemblea dell'A.R.I.

In mancanza di formale convocazione, come sopradescritto, il consiglio direttivo si ritiene comunque validamente costituito e atto a deliberare quando intervengono tutti i suoi membri.

Il Presidente compone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell'Associazione, sentito il vice-Presidente e consultati i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono proporre l'inserimento di ulteriori punti all'ordine del giorno purché comunicati al Presidente in tempo utile alla convocazione.

Nell'eventualità che punti dell'ordine del giorno non siano stati discussi durante il Consiglio Direttivo, devono essere portati in discussione come primi punti del successivo ordine del giorno a meno di valutazione di particolari urgenze da parte del Presidente.

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute di Consiglio Direttivo giustificando per iscritto al Presidente l'assenza dalla riunione dandone tempestiva comunicazione. Dopo la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive e/o a quattro riunioni anche non consecutive nel corso del medesimo anno del Consiglio Direttivo il consigliere assente deve rinnovare per iscritto la sua disponibilità a proseguire fattivamente la propria attività all'interno del Consiglio Direttivo. Il caso contrario, così come ulteriori due assenze consecutive, comportano la decadenza automatica dalla carica che deve essere comunicata per iscritto dal Presidente.

Articolo 21

Riunioni Consiglio Direttivo

Fermo restando quanto disposto dallo statuto, le adunanze del consiglio direttivo devono essere verbalizzate con apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.

È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare data, orario, luogo, ordine del giorno, presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito delle eventuali votazioni.

È compito del verbalizzante inviare entro 6 giorni una copia del verbale al consiglio direttivo, per eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri.

Entro 48 ore dall'invio i Consiglieri possono inoltrare eventuali osservazioni e richieste di modifica; è facoltà del Presidente decidere se accogliere o meno le richieste. Trascorso tale periodo il verbale si ritiene approvato.

Il verbale deve essere reso disponibile entro 10 giorni dalla data di convocazione del Consiglio a cui si riferisce.

La pubblicazione avviene in apposita sezione del sito web.

Articolo 22

Deliberazioni Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte ai sensi dell'art 21~~4~~ dello statuto

Articolo 23

Competenza

Le competenze del Consiglio Direttivo sono quelle riportate all'art.22 dello Statuto

Articolo 24

Durata delle cariche e dimissioni

Fermo restando quanto contenuto nell'art 24 dello Statuto, in caso di dimissioni di un numero di Consiglieri tale da far venir meno il numero minimo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, i consiglieri rimanenti provvedono alla loro sostituzione, cooptando nell'ordine i primi dei non eletti. I consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del consiglio.

In mancanza di un numero sufficiente di cooptati per raggiungere il numero minimo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento vengono indette dal Consiglio Direttivo, convocando l'Assemblea Straordinaria, nuove elezioni entro trenta giorni, durante i quali il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di ordinaria amministrazione e porta a compimento le sole attività già avviate.

Articolo 25

Rappresentanza in E.C.C.O.

Il CD sceglie con maggioranza semplice il delegato E.C.C.O.. Nel caso il delegato sia anche eletto nel Committee di E.C.C.O. (carica triennale) il CD si impegna a rispettare la naturale decadenza del mandato prima di sostituirlo, tranne per gravi mancanze o evidenti incompatibilità con il CD in carica. In tal caso per garantire un efficace collegamento tra il CD ed E.C.C.O. il delegato di E.C.C.O. qualora non dovesse più ricoprire la carica nel CD A.R.I., partecipa alle riunioni del CD (con gli stessi obblighi di presenza degli altri membri) ma senza diritto di voto e senza incidere sul numero legale.

SEDI TERRITORIALI

Art 26

Istituzione Sedi Territoriali

L'Istituzione delle sedi territoriali avviene ai sensi dell'art 25 dello Statuto a seguito della domanda di almeno il 5% dei restauratori qualificati

Art 27

Rapporti tra sede Nazionale e sedi Territoriali

Fermo quanto disposto all'art 19 e 39 dello Statuto, competono alla sede nazionale:

- l'indirizzo generale dell'associazione nelle questioni professionali, normative e di formazione;
- i rapporti con istituzioni, enti, e associazioni nazionali e internazionali
- i rapporti con stampa, mass media e la gestione degli strumenti comunicativi dell'associazione
- l'organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche, pubblicazioni, a livello nazionale
- l'aggiornamento dei soci e la tenuta degli elenchi dei soci
- la formazione nazionale e gli indirizzi di formazione anche locale

Competono alle sedi territoriali, sempre nel rispetto degli indirizzi generali dell'associazione;

- l'indirizzo dell'attività della sede nel territorio;
- i rapporti con le istituzioni locali;
- l'organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello territoriale.

Art 28

Gestione patrimoniale delle sedi territoriali

Le sedi territoriali verseranno alla sede nazionale, per gli scopi associativi generali, oltre alle quote associative, anche ogni altra entrata, ferma restando la possibilità di utilizzare per il proprio programma annuale eventuali fondi derivanti da atti di liberalità o i contributi economici reperiti, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione agli eventi formativi da parte dei partecipanti, per attività formative e/o eventi organizzati dalla sede locale,

La sede nazionale provvederà alle spese per gli eventi nazionali e contribuirà a quelli territoriali nella misura e secondo le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e a ogni adempimento fiscale e di legge.

Ogni sede territoriale ha un'autonomia di spesa annuale pari ad Euro 10% della quota annuale di ogni suo associato.

Ogni sede territoriale si impegna ad inviare alla sede nazionale un rendiconto di cassa trimestrale.

Articolo 29

Assemblea di sede

L'assemblea di sede è l'adunanza di tutti i soci della sede con diritto di voto.

Articolo 30

Convocazioni dell'assemblea di sede

L'assemblea di sede è convocata almeno una volta all'anno. Può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Le assemblee sono convocate nella sede dell'Associazione o altrove dal consiglio di sede a mezzo postale e/o fax e/o e-mail. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione. Il presidente comunica ai soci stranieri o non residenti, tramite mezzo postale e/o fax e/o e-mail il giorno e l'ora della assemblea che delibera sulla loro ammissione, ai sensi del successivo articolo 24.

Articolo 32

Intervento e rappresentanza nell'assemblea di sede

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci residenti nel territorio regionale corrispondente alla sede. I soci stranieri della Associazione ovvero quelli residenti in una regione priva di sede territoriale, potranno, essere ammessi all'assemblea di una sola sede, di cui diverranno membri a tutti gli effetti, ove ne facciano richiesta al presidente della sede medesima. Nel caso il socio di una sede trasferisca la sua residenza anagrafica in una Regione diversa dalla sede territoriale, può chiedere di essere trasferito alla sede della nuova Regione di residenza. In tal caso, comunicherà il suo trasferimento al presidente della sede territoriale di appartenenza con la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della richiesta di ammissione alla nuova sede con le modalità di cui al paragrafo precedente.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta anche via fax, da altro socio; ciascun socio non può essere portatore più di cinque deleghe. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio ovvero, in una assenza, l'assemblea nomina tra i presenti il presidente. Spetta al presidente dell'assemblea, che ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea degli associativi ovvero di loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, le eventuali contestazioni.

Dalle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se vi sono, dagli scrutatori.

Articolo 33

Assemblea di Sede

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:

- in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Articolo 34

Assemblea di Sede Competenza

L'assemblea ordinaria:

- a) approva le relazioni predisposte dal consiglio di sede sull'attività della stessa;
- b) elegge tra i soci i membri del consiglio di sede;
- c) delibera sull'ammissione di soci non residenti nella sede;
- d) approva il programma annuale della sede unitamente alle previsioni dei costi dello stesso;
- e) delibera sugli indirizzi della sede;
- f) autorizza il consiglio di sede ad accettare atti di liberalità;
- g) delibera sui regolamenti interni della sede e sulle loro modificazioni;
- h) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio di sede;
- i) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presidente statuto alla sua competenza.

Articolo 35

Consiglio di Sede

La Sede è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) al massimo 7 (sette) membri eletti dall'assemblea di sede. Il Consiglio di Sede nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario. I componenti del Consiglio di Sede non hanno diritto ad alcun compenso. L'Assemblea di Sede può determinare un rimborso delle spese effettivamente sostenute dai consiglieri per partecipare alle riunioni del consiglio nonché, ove espressamente autorizzati, per l'espletamento di incarichi speciali.

Articolo 36

Consiglio di Sede Incompatibilità

Fatto salvo il presidente, i membri del Consiglio di Sede non possono essere membri del Consiglio Direttivo. Se siedono già nel consiglio direttivo, al momento della loro elezione nel consiglio di sede, decadono automaticamente dall'incarico. Il membro del consiglio direttivo eletto al consiglio di sede, tuttavia ha la facoltà di rinunciare a quest'ultimo incarico; in tale ipotesi, verrà nominato primo dei non eletti. Il membro del consiglio di sede eletto al consiglio direttivo, inoltre, decade automaticamente dall'incarico, fatta salva la facoltà di rinunciare all'elezione del Consiglio Direttivo. In questo caso, verrà nominato primo dei non eletti.

Non può far parte del Consiglio di Sede chi riveste cariche sociali (Presidente, membro del Consiglio Direttivo) in qualunque altro tipo di associazione di settore

Articolo 37

Consiglio di Sede Riunioni

Il Consiglio di Sede si riunisce su convocazione del presidente, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque ogni volta che il presidente stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione può essere effettuata informalmente, mediante lettera, fax, telefono almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le adunanze del consiglio di sede e le modalità delle convocazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.

Articolo 38

Consiglio di Sede Deliberazioni

Le riunioni del Consiglio di Sede sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sede è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Articolo 39

Consiglio di Sede Competenza

Ad esclusione dei poteri che per statuto sono demandati al Presidente e all'Assemblea di Sede e nell'ambito dei poteri conferiti alla sede dall'Assemblea generale dei soci, dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto, il Consiglio di Sede è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il particolare spetta al Consiglio di Sede

- a) predisporre il programma annuale della sede da proporre all'assemblea di sede unitamente alla previsione dei costi dello stesso;
- b) dare esecuzione al programma annuale approvato dal consiglio direttivo;
- c) predisporre e sottoporre all'assemblea di sede la relazione sull'attività svolta;
- d) stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti alle attività della sede, fatti salvi gli atti di liberalità, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea di sede;
- e) redigere i regolamenti interni e sottoporli all'approvazione dell'assemblea di sede;
- f) sottoporre all'assemblea di sede le modifiche dei regolamenti interni;
- g) eleggere tra i suoi membri il presidente;
- h) nominare, tra i suoi membri un segretario generale e un tesoriere e attribuire agli stessi poteri e compiti.

Articolo 40

Presidente di sede

Il Presidente di ciascuna sede territoriale avrà funzioni di coordinatore tra Sede e Consiglio Direttivo, del quale è membro di diritto. Spetta al Presidente sottoporre al Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 24, il programma annuale della Sede Territoriale e la previsione dei costi inerenti alla sua realizzazione. Una volta approvato il programma, il Consiglio Direttivo non potrà modificarlo senza l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci. Il programma approvato dal consiglio direttivo diventa vincolante per la sede. Spetta altresì al Presidente informare il consiglio direttivo dell'attività della Sede e, a tal fine, sottoporrà allo stesso una relazione annuale sull'attività svolta, corredata dal consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma. Il Presidente, informa i soci stranieri ovvero non residenti sulla loro ammissione. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente, il Consiglio di Sede, alla prima riunione, adempiti gli obblighi di cui al successivo articolo 39, nominerà un nuovo presidente. Il nuovo Presidente decadrà al termine del mandato del Consiglio di Sede.

Articolo 41

Durata degli organi di Sede

Il Presidente e i membri del Consiglio di Sede durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso o incompatibilità (ai sensi del precedente articolo 34) di un consigliere, il Consiglio di Sede, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, cooptando nell'ordine i primi dei non eletti, detta nomina dovrà essere convalidata dall'assemblea di sede alla sua prima riunione; i consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del consiglio.

Articolo 42

Sedi Locali

Laddove si evidenzino esigenze locali, connesse ad un territorio circoscritto ma significativo, come può avvenire nelle regioni a statuto speciale, possono essere istituite Sedi Locali anche con carattere temporaneo eventualmente rinnovabile. La significatività del territorio ed il numero minimo dei componenti e la durata della Sede Locale sono verificati e deliberati dall'Assemblea a seguito di motivata richiesta degli interessati.

Le Sedi Locali sono rappresentate da un Referente individuato e nominato tra i componenti delle stesse.

Compete al ruolo di Referente:

- curare i rapporti con il Consiglio Direttivo proponendo le attività locali che la Sede intende intraprendere
- ricevere di volta in volta delega dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere come sede locale
- aggiornare il Consiglio Direttivo sugli sviluppi delle azioni intraprese.

Articolo 43

Comitato dei Probi Viri

Tutte le eventuali controversie insorgenti fra i soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono risolte dal Comitato dei **Probi Viri**, quali arbitrari amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile. Il Comitato dei **Probi Viri** è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea.

Il Comitato dei **Probi Viri** inoltre:

- a) redige un rapporto annuale per l'assemblea;
- b) vigila sull'aderenza dell'operato della Associazione con le norme statuarie;
- c) vigila sul corretto comportamento del socio.